



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE**

Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Salvatore Di Lonardo	Presidente
Dr. Luigi Bobbio	Giudice rel.
Dr. Pasquale Velleca	Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da (C.F.

residente in) in via appresentato e difeso

dal dott. Nicola Ferraioli, iscritto al n. **99/2026** R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;

ritenuta la propria competenza;

emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che: 1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott.ssa Maria Grazia Di Palma;

2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso, emerge che il ricorrente, dipendente con coniuge e due figli minori, presenta una situazione di sovraindebitamento derivante principalmente dal fallimento della società EUROBRUSH S.n.c., della quale era socio accomandatario e amministratore. La procedura fallimentare si è conclusa nel 2023 lasciando debiti residui insoddisfatti.

Non possedendo il debitore beni immobili, beni mobili registrati, partecipazioni o altri cespiti di rilievo ma disponendo soltanto del reddito da lavoro dipendente e di una modesta giacenza bancaria, la proposta di liquidazione controllata si fonda esclusivamente sulla destinazione del reddito da lavoro per tre anni, alla cui liquidazione si procederà nella maggiore misura attuabile per soddisfare, seppur in minima parte, le ingenti pretese creditorie.

Ritenuto che la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;

dispone che siano esclusi dalla liquidazione € 850,00 mensili necessari al mantenimento del debitore e della sua famiglia; considerato il reddito del nucleo familiare, il debitore dovrà versare alla procedura € 1.000,00 al mese, oltre ad eventuali somme aggiuntive derivanti da tredicesima, premi, aumenti di reddito o altre sopravvenienze; il Liquidatore vigilerà sui versamenti e segnalerà eventuali irregolarità al Giudice Delegato.

Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII);

Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell'advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);

p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Salvatore Di Lonardo e liquidatore la dott.ssa Maria Grazia Di Palma;

ORDINA

Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, non sia compreso nella liquidazione il reddito necessario al mantenimento del debitore e del relativo nucleo familiare, determinato in € 850,00 mensili, tenuto conto della composizione del nucleo familiare costituito dal debitore, dal coniuge e da due figli minori, nonché delle spese di sostentamento ritenute necessarie e non comprimibili sulla base delle risultanze della relazione del Gestore della crisi;

rilevato che il debitore percepisce un reddito netto medio mensile pari ad € 1.850,00 e che, avuto riguardo alle complessive condizioni economiche del nucleo familiare, il quale beneficia altresì del reddito da lavoro del coniuge pari ad € 1.850,00 mensili, risulta sostenibile la destinazione alla procedura della somma di € 1.000,00 mensili, senza pregiudizio per le esigenze essenziali di vita del nucleo stesso;

ordina, pertanto, al Liquidatore di vigilare sulla regolare corresponsione alla procedura della somma di € 1.000,00 mensili da parte del debitore, nonché di eventuali ulteriori somme derivanti da mensilità aggiuntive, incrementi reddituali, premi, emolumenti straordinari o sopravvenienze attive rilevanti ai fini della liquidazione, riferendo tempestivamente al Giudice Delegato ogni eventuale omissione, ritardo o circostanza idonea ad incidere sul corretto svolgimento della procedura.

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitore, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 22/7/2026

Il giudice est.

Dr. Luigi Bobbio

Il Presidente

Dr. Salvatore Di Lonardo